

COMUNE DI VENTASSO

**RELAZIONE TECNICA ALLA RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, commi 2 e
4
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175**

ALLEGATO B

PREMESSA

Il Comune di Ventasso, come previsto dell'art. 20 T.U.S.P., ha provveduto ad approvare, in data 28.12.2022 con deliberazione consiliare n. 65, un'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2021, individuando quelle che sono da alienare od oggetto di misure di razionalizzazione.

Con tale provvedimento si è deliberato di:

- mantenere le seguenti partecipazioni dirette:

- 1) Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;
- 2) Lepida scpa;
- 3) Iren spa (società quotata in borsa per la quale non viene compilata la scheda di ricognizione)

Nella stessa deliberazione venivano previste le seguenti misure di razionalizzazione:

-mantenere le seguenti partecipazioni con azioni di razionalizzazione:

- 1) Agac Infrastrutture spa;

-cedere le seguenti partecipazioni:

- 1)Piacenza Infrastrutture spa;
- 2) S.I.T. srl;

LE SOCIETA' INDIRETTE di ACT

Il Comune di Ventasso detiene partecipazioni indirette per il tramite del proprio organismo controllato Consorzio ACT che, essendo amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è tenuto autonomamente ad approvare la razionalizzazione periodica ai sensi dell'articolo 20 del TUSP. Tale obbligo è stato ribadito anche negli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche predisposti congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti pubblicate sul sito internet del MEF.

Il Comune prende atto del provvedimento del Consorzio.

Tali partecipazioni al 31.12.2022 sono:

- Trasporti integrati e logistica S.r.l. partecipata da ACT al 100%;
- Societa' emiliana trasporti autofiloviari - SETA S.p.A. partecipata da ACT al 15,421%;
- Trasporto passeggeri Emilia-Romagna - TPER S.p.A. partecipata da ACT al 3,061%;
- Autobrennero A22 S.p.A. partecipata da ACT al 0,3258%.

Per il tramite della propria controllata Trasporti integrati e logistica S.r.l., inoltre, ACT deteneva alla data del 31.12.2022, n.2 partecipazioni indirette:

- Consorzio Tea (87,00%)
- Consorzio C.A.T (38,68%)

La presente Relazione Tecnica così come prevista dall'articolo 20 commi 2 e 4 del TUSP rappresenta una relazione sullo stato d'attuazione della razionalizzazione periodica approvata con atto di Consiglio Comunale n. 65 del 18.12.2022, con l'esposizione dei risultati conseguiti e dei tempi e modalità di attuazione.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Cessione/Alienazione quote

Nel Piano era prevista la cessione/alienazione di:

Piacenza Infrastrutture SPA

La società rientra nei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b T.U.S.P. in quanto non ha dipendenti, quindi ai sensi degli articoli 24, comma 1 e 20, comma 1, deve essere oggetto di una razionalizzazione, fusione o soppressione, inoltre svolge attività analoghe a quelle della società Agac Infrastrutture (articolo 20, comma 2, lettera c).

Si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche, la partecipazione del Comune di Ventasso non è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza.

<p>Azioni approvate nella revisione straordinaria e confermate nelle razionalizzazioni periodiche 2018-2019-2020-2021-2022</p>	<p>Cessione delle quote azionarie ad altri Enti Pubblici.</p> <p>L'alienazione della partecipazione verrà effettuata con deliberazione motivata mediante negoziazione diretta ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del TUSP, in quanto sussistono i presupposti per evitare una procedura ad evidenza pubblica e per procedere ad una trattativa diretta con altri soggetti pubblici come stabilito anche dell'articolo 10 dello Statuto, il quale prevede che le azioni della società siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici.</p> <p>In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione e poiché tutti i comuni reggiani soci della società hanno deliberato la cessione delle quote, con atto consiliare n. 56 del 28/05/2018 è stata stipulata una convenzione tra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture che prevede l'affidamento al Comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome per conto di tutti i comuni reggiani.</p> <p>In data 28/06/2018, con Determina Dirigenziale n. 1033, è stata pubblicata la manifestazione di interesse per l'acquisizione delle azioni della società detenute da tutti i comuni reggiani soci, che ha avuto esito negativo, in quanto non sono pervenute domande nei termini.</p> <p>In data 11/09/2018, con Determina Dirigenziale 1384, si è preso atto dell'esito negativo della procedura e si è prevista la possibilità di procedere all'esercizio della negoziazione diretta così come previsto dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 135 del 25/9/2017.</p> <p>In considerazione della natura interamente pubblica della società, in data 13/09/2018 è stato richiesto, tramite lettera trasmessa via PEC al Comune di Piacenza, socio di maggioranza della società, l'interesse ad intraprendere una trattativa diretta per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario. Tale richiesta è stata accolta dal Comune di Piacenza con lettera prot. n. 116809 del 08/10/2018 e sono attualmente in corso le valutazioni per addivenire ad un accordo.</p> <p>Nel corso dell'esercizio 2020 è continuato il confronto per addivenire alla cessione della società.</p> <p>In data 26/11/2020 con lettera protocollo n. 196929 è stata inviata al Comune di Piacenza una richiesta di nuovo confronto per intraprendere una trattativa diretta per la cessione della società che si è svolto in data 19/11/2021.</p> <p>Il D.L. 25.05.2021, n. 73 all'articolo 16, comma 3 bis, ha introdotto il comma 5 ter dell'articolo 24 del D. Lgs. 175/2016, il quale stabilisce che "Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le partecipate abbiano prodotto un risultato medio in</p>
---	--

	<p>utile nel triennio 2017-2019”.</p> <p>La società Piacenza Infrastrutture, anche nel 2022, ha chiuso l’esercizio con un risultato economico positivo pari ad euro 583.244 che si aggiunge ai risultati positivi degli anni precedenti.</p> <p>Il Comune quindi si era avvalso anche per l’anno 2022 dell’art. 5-ter e 5-bis del TUSP che sospendeva per le società partecipate che avevano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l’efficacia, sino al 31 dicembre 2022, dei commi 4 (relativo all’obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini). Tuttavia, in assenza di novità normative che ne consentissero il mantenimento, nell’ultimo provvedimento di revisione il Comune aveva deliberato la cessione delle quote azionarie tramite l’esercizio del recesso societario.</p>
--	---

Aggiornamento azioni svolte:

Nel corso del 2023 si sono avviate le procedure inviando alla società ed al Comune di Piacenza in data 12/04/2023 una pec di richiesta di avvio dell’iter del recesso societario secondo quanto previsto dal Codice civile.

L’Amministratore Unico della società, con due distinte comunicazioni pervenute via Pec allo scrivente Comune (PG 225644/2023 del 21.09.2023) e (PG 220914/2023 del 14.09.2023) ha trasmesso i dati di bilancio al 30.06 e comunicato di aver nominato un Collegio, composto da tre professionisti, per la stima del valore aziendale come previsto dalle disposizioni di Legge in merito alle procedure di recesso.

Il Comune, in risposta a tali comunicazioni, con pec trasmessa in data 24.10.2023 (Prot.250386/2023), ha sollecitato la trasmissione ufficiale della valutazione sul valore aziendale da parte del Collegio incaricato.

Alla data odierna non risulta ancora pervenuta la stima del valore aziendale per cui attualmente non si è in grado di stimare eventuali impatti sul bilancio dell’Ente.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Contenimento dei costi

Nella razionalizzazione periodica era stata confermata l'azione di contenimento dei costi per:

AGAC INFRASTRUTTURE SPA

La società non rispetta il parametro dei dipendenti del T.U.S.P. (art. 20, co. 2, lett. b) ma la sua attività è indispensabile per l'amministrazione comunale. Pur non avendo dipendenti, l'attività viene svolta direttamente dall'Amministratore unico che si avvale di un contratto di service per gli aspetti amministrativo-contabili.

Per la tipologia societaria Agac Infrastrutture non ha dipendenti e solo un Amministratore Unico, ma non è possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche per espresso obbligo normativo e una eventuale internalizzazione, con conseguente assorbimento dei mutui contratti per investimenti sulle reti, non è compatibile con i limiti dell'indebitamento del Comune di Ventasso.

<p>Azioni approvate nella revisione straordinaria e confermate nella razionalizzazione periodica 2018-2019-2020-2021-2022</p>	<p>Come già evidenziato nei precedenti piani di razionalizzazione, si prosegue nella procedura di rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati. Nel corso del 2015 Agac Infrastrutture ha affidato ad una società specializzata in analisi quantitativa dei prodotti finanziari e degli strumenti derivati l'incarico di analizzare il contratto derivato in essere relativo al mutuo Unicredit.</p> <p>In data 24 maggio 2016 è stato avviato il procedimento di arbitrato volto ad ottenere la nullità del contratto.</p> <p>In data 5 dicembre 2016 è stato nominato dal Tribunale di Milano il presidente del collegio arbitrale. Nei primi mesi del 2017 sono state depositate dalla società e dall'istituto di credito i documenti e le integrazioni di istanze istruttorie. In settembre 2017 gli arbitri hanno ravvisato l'opportunità di procedere con un approfondimento istruttorio e nell'ottobre 2017 sono stati nominati i consulenti tecnici. In luglio 2018 è terminata la fase preparatoria delle operazioni peritali e il consulente ha depositato la C.T.U. definitiva.</p> <p>Nel corso dell'udienza del Collegio del 15 marzo 2019, è stato chiesto alle parti di depositare le memorie conclusionali ed in data 30.11.2019 è stato emesso il lodo che ha riconosciuto alla società un importo di euro 662.167,70 a titolo di risarcimento del danno.</p> <p>In data 20 dicembre 2019 l'assemblea dei soci ha deliberato di ricorrere in appello a seguito dell'esito del lodo. In data 23 dicembre l'amministratore unico ha provveduto a dare mandato alla società specializzata per il ricorso suddetto sottoscrivendo un accordo success free che prevede esclusivamente il pagamento di un compenso variabile sulle somme recuperate/rimborsate e sulle somme risparmiate in futuro.</p> <p>In data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso presso la Corte d'Appello di Milano e in data 27 ottobre 2021 si è svolta, in modalità cartolare, l'udienza di precisazione delle conclusioni.</p> <p>In data 27 Gennaio 2022 il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza respingendo l'impugnativa proposta da AGAC Infrastrutture. In data 5 agosto 2022 la società ha dato mandato alla società di consulenza di procedere con il ricorso in Cassazione.</p>
--	---

Aggiornamento azioni svolte:

Ad oggi la Corte di Cassazione non ha ancora fissato la data di udienza per cui non si è in grado di stimare i tempi e gli eventuali risparmi derivanti dall'operazione in quanto non dipendono dalla società.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Cessione/Alienazione quote

Nel Piano era prevista la cessione/alienazione di:

S.I.T. S.r.l.

Con la legge regionale n. 8 del 9 luglio 2015, a seguito di un referendum consultivo, è stato costituito dal 01/01/2016 per fusione il Comune di Ventasso, con conseguente estinzione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto; il Comune di Ventasso subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici finanziari, patrimoniali attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti enti ora estinti.

Il Comune di Ramiseto con nota protocollo n. 1349 del 04/10/2012, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale di Ramiseto n. 9 del 27/04/2012 (con la quale si è disposto di alienare le proprie quote di partecipazione alla società S.I.T. S.r.l. Società Impianti Turistici del Ventasso S.r.l.) ha dato informazione all'organo amministrativo della Società S.I.T., che entro 15 giorni ha comunicato agli altri soci risultanti dal libro soci, dell'avvio del procedimento di alienazione, relativamente al quale, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto della società nessun socio ha espresso la propria volontà di avvalersi dell'esercizio del diritto di prelazione.

Con deliberazione di C.C. n. 41 del 28/9/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 del D.lgs. 19/8/2016 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione partecipazione possedute-individuazione partecipazione da alienare-determinazioni per alienazione", il Consiglio Comunale di Ventasso ha deliberato di alienare le quote possedute della società S.I.T. S.r.l.

Non è possibile individuare risparmi di spesa derivanti dalla dimissione delle quote in quanto il Comune di Ventasso non eroga contributi né acquista servizi dalla società.

SITUAZIONE ALLA DATA ODIERNA

Con deliberazione n. 166 di Giunta Comunale del 22/09/2018 sono state individuate le modalità di vendita dell'intera partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Ventasso nella Società S.I.T. S.r.l. ed è stato approvato lo schema di Avviso Asta Pubblica.

Con determina n. 699 del 2/11/2018 del Responsabile del servizio finanziario è stata indetta asta pubblica per la vendita dell'intera quota di partecipazione detenuta dal Comune in società S.I.T. S.r.l., approvato l'avviso e i relativi allegati, il valore a base d'asta stabilito in € 296,31 pari al valore della partecipazione. Con determinazione n. 807 è stato approvato il verbale di gara con il quale si dichiara la gara andata deserta perché entro i termini fissati dal bando per la presentazione delle offerte, non è pervenuta nessuna offerta. Con lettera e firma del Legale rappresentante dell'Ente, in data 06/12/2018 trasmessa via pec alla società S.I.T., è stata richiesta la liquidazione in denaro della quota di partecipazione posseduta dal Comune di Ventasso in S.I.T. S.r.l. ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 175/2019 e s.m.i. in base ai criteri stabiliti dall'art.2437 ter e quarter del Codice civile. La pec trasmessa alla società S.I.T. srl non è stata consegnata perché l'indirizzo pec è stato revocato, il 7/12/2018 è stata inviata richiesta di liquidazione con una raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della sede legale della società e una raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente del Consiglio di amministrazione della società S.I.T. srl.

Alla data odierna non è pervenuta al Comune di Ventasso nessuna risposta in merito.

In data 25/03/2021 l'ente ha ricevuta comunicazione tramite pec, prot n. 3303, dal Ministero

dell'Economia e Finanze avente ad oggetto: Monitoraggio sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nei piani di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni pubbliche adottati ai sensi degli artt. 24, comma 1, e 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Partecipazione nella società: "S.I.T. - SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI DEL VENTASSO - S.R.L." 00741830350", nella quale si esprimevano le seguenti considerazioni:

"da verifiche effettuate anche sulla base delle informazioni pubblicate nel Registro delle imprese, è emerso che la partecipazione sopra indicata risulta ancora detenuta da codesta Amministrazione al 31 dicembre 2019. Inoltre, alla medesima data non risulta sia sopravvenuta una causa di scioglimento della società partecipata né che fosse in atto una procedura di liquidazione. Altresì, dall'analisi dei dati al 31/12/2018 relativi alla società partecipata, è emerso che la partecipazione in questione non rispetta i seguenti parametri indicati nell'art. 20, comma 2, del TUSP, determinando conseguentemente l'obbligo di razionalizzazione della stessa:

- - -

Art. 20, comma 2, lettera a), del TUSP – Partecipazioni in società che non svolgono alcuna delle attività ammesse dall'art. 4 del TUSP

Art. 20, comma 2, lettera b), del TUSP – Partecipazioni in società che risultano prive di dipendenti

Art. 20, comma 2, lettera d), del TUSP – Partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (Fatturato 2018: € 15.842; Fatturato 2017: € 8.961; Fatturato 2016: € 6.450)

Allo stesso tempo, è stato verificato che la società partecipata non ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015, per cui la partecipazione non sembra rientrare nell'ambito della disposizione derogatoria di cui all'art. 24, comma 5-bis, del TUSP, introdotto dall'art. 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Dall'esame delle informazioni fornite da codesta Amministrazione in sede di rilevazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2018, si ricava che è stata chiesta alla società partecipata la liquidazione della quota di partecipazione detenuta. Al riguardo, codesta Amministrazione, in presenza dei presupposti previsti per la liquidazione di tale quota, è invitata a svolgere le attività necessarie al fine di pervenire alla più rapida conclusione della procedura, delle quali vorrà tenere informata la Struttura scrivente."

È intenzione dell'amministrazione procedere nel corso del 2024 alle attività necessarie per procedere con la cessione/alienazione delle quote.